



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA **CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA**
ADERENTE ALL'ESHA **EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION**

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno IX, n. 16 (1 Aprile 2011)

Sommario

Respinto un altro ricorso per comportamento antisindacale

Area V: incontro al MIUR il 6 aprile 2011

Sull'obbligo delle verifiche dell'impianto di terra, dell'Ing. Paolo Pieri

“Clima conflittuale nella scuola: si può migliorare, e come?” - Convegno - Liceo Classico “M. D’Azeglio”, Via Parini 8, Torino, 12 aprile 2011 ore 14-18

Seminario di formazione: “Professione docente: valutazione e carriera, quali prospettive?”

La pagina dei docenti

Consulenza previdenziale per i soci ANP

RESPINTO UN ALTRO RICORSO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

Il giudice del lavoro di Catanzaro con [decreto depositato il 22 marzo 2011](#) ha respinto il ricorso di un sindacato che aveva chiesto la condanna per comportamento antisindacale di un dirigente scolastico portato in giudizio per aver correttamente applicato le norme imperative previste dal D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs.150/2009.

Ne prendiamo atto. Si succedono le pronunce dei magistrati con alterni orientamenti in attesa che si possa consolidare l'indirizzo giurisprudenziale.

Non possiamo, però, non rilevare l'accanimento di certe OO.SS. nell'attacco ai presidi.

Ci sembra, infine, opportuno richiamare l'attenzione sugli [interventi opinabili dell'Amministrazione centrale in materia di contrattazione](#). Non si può non concordare con il giudice quanto scrive: «Argomenti di segno contrario non si traggono dalla nota ministeriale dell'8.2.2011, prodotta dall'organizzazione sindacale ricorrente, che afferma la perdurante applicazione dell'art.6 del CCNL di comparto senza però fornire alcuna motivazione e, soprattutto, senza porsi il problema della compatibilità di siffatta affermazione con il *dictum* della legge, che, per le ragioni fin qui esposte, osta all'intervento della contrattazione integrativa nelle materie che quell'articolo contempla».

AREA V: INCONTRO AL MIUR IL 6 APRILE 2011

A seguito della [nostra richiesta del 6 marzo 2011](#) e della precedente unitaria delle OO.SS. rappresentative dell'Area V, [del 29.12.2010](#), le stesse organizzazioni sindacali sono state invitate a partecipare ad un incontro con il Direttore generale del personale del MIUR il prossimo 6 aprile.

All'ordine del giorno:

- emanazione bando concorso ordinario
 - concorso Sicilia
 - conferimento e mutamento di incarico a.s. 2010-2011.
-

SULL'OBBLIGO DELLE VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI TERRA

dell'Ing. Paolo Pieri

Abbiamo chiesto all'Ing. Paolo Pieri, consulente di Anp sui problemi della sicurezza e RSPP in diverse scuole del Piemonte, un parere relativo alla richiesta fatta alle scuole da alcuni Enti proprietari degli edifici scolastici di provvedere in proprio all'obbligo della verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01, sostenendo la tesi che la competenza di tale verifica sia in capo al DS. Al suo parere fa seguito una proposta di risposta alla Provincia di Torino che tale richiesta aveva esplicitato con la nota prot. 181514 del 28.02.2011.

Il ragionamento fatto dagli Enti proprietari in merito al obbligo in capo ai DS delle verifiche dell'impianto di terra parrebbe condivisibile: il DPR 462/01 prescrive che l'obbligo delle verifiche periodiche sia proprio del Datore di Lavoro, mentre il decreto del MPI n. 292 del 21.06.1996 ha esplicitamente individuato nel Dirigente scolastico il "datore di lavoro" al quale intestare la "titolarità" degli obblighi normativi (e contrattuali) derivanti dalla nuova funzione assunta, 'ergo' il Dirigente scolastico nella sua qualità di Datore di Lavoro dovrebbe effettuare la verifica periodica dell'impianto di terra alla stessa stregua di tutti gli altri Datori di Lavoro.

Tuttavia questo ragionamento, palesemente comodo per gli EE.LL., sinora era stato fatto solo da alcuni pochi Comuni, subito prontamente contrastati dai Dirigenti scolastici delle scuole presenti nel loro territorio, con il supporto tecnico dei loro R.S.P.P.. Dall'esperienza di una di queste poche e isolate situazioni era proprio scaturito l'articolo apparso nel n. 55 del "Notiziario Anp" del 9 ottobre 2009.

Ma in questi giorni l'argomento 'Verifiche periodiche degli impianti di terra' è tornato prepotentemente alla ribalta a causa della lettera inviata a tutte le scuole dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Torino: con la nota prot. 181514 del 28.02.2011. L'Arch. Marzilli avvisa che l'obbligo della verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici presenti negli Istituti scolastici è a carico del Dirigente scolastico, in quanto equiparato al Datore di Lavoro ai sensi del DPR 462/01.

Considerato che la Provincia di Torino possiede o gestisce più di 200 edifici scolastici, si può ben comprendere che l'eventuale accoglimento del paventato rifiuto di eseguire le verifiche periodiche creerebbe un precedente facilmente impugnabile anche da tutti gli altri Enti proprietari; tra l'altro le conseguenze economiche sarebbero ben più gravose di quelle generate dalle spese che si dovrebbero accollare i DS delle scuole superiori, che solitamente hanno al massimo una o due sedi associate o succursali: infatti, considerato un costo medio di circa 600 euro (IVA compresa) ad edificio, per il Dirigente di una Direzione didattica o di un Istituto comprensivo con circa 10 plessi la spesa potrebbe aggirarsi in circa 6000 euro ogni quinquennio, con la beffa aggiuntiva che per gli edifici scolastici soggetti all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi¹ la verifica dovrebbe essere effettuata ogni due anni anziché cinque.

La cosa sorprendente è che la situazione che si sta creando sembrerebbe quasi il frutto di un piano molto astuto attraverso il quale gli Enti proprietari avrebbero dapprima 'tastato' la consistenza delle difese dei dirigenti scolastici di alcune istituzioni scolastiche sparse in alcuni piccoli comuni della provincia per sferrare poi l'attacco principale nei confronti degli Istituti di formazione secondaria, solitamente dotati di maggiori disponibilità economiche, meno propensi ad unirsi in rete e più pronti gestire azioni in autonomia.

Del resto come si potrebbe biasimare il DS che, stufo di scrivere continue e ripetute lettere di richiesta alla Provincia della documentazione tecnica a corredo dell'edificio scolastico, di fronte al solito esito negativo prenderebbe al volo l'occasione di fare a proprie spese la verifica dell'impianto di terra?

Come già riferito nel sopracitato articolo apparso nel notiziario n. 55, l'art.18 c.3 del D.Lgs. 81/08 recita che <<Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per

¹ Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, con oltre 100 persone presenti, rientrano nell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982.

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.>>.

A tale disposto di legge pare inoltre lecito aggiungere quanto prescritto sia dalla legge 11/01/96, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") che nell'art. 3 assegna al Comune (per le scuole materne, elementari e medie²) ed alla Provincia (per le scuole di istruzione secondaria superiore) la competenza relativamente alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, come pure dalla Circolare n. 119 del 29 aprile 1999 con la quale il MPI ha fornito indicazioni attuative al D.M. n. 382/1998 intese a chiarire i termini in materia di competenze, determinando la seguente situazione:

- Spetta al datore di lavoro, quindi ai Dirigenti scolastici, effettuare la denuncia degli impianti³;
- Spetta al Comune effettuare tutti i lavori di realizzazione o adeguamento;
- Spetta sempre al Comune effettuare le verifiche periodiche, in quanto riconducibili all'attività di manutenzione degli impianti;

In ogni caso i DS non possono tralasciare di considerare l'orientamento attuale della Procura di Torino, più volte espresso in vari e recenti convegni dal Dott. Raffaele Guariniello (Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Torino) e dalla Dr.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1 Torino), volto ad individuare la responsabilità di datore di lavoro in colui il quale ha il potere di spesa per la sicurezza⁴, e quindi proprio per questo volto a non considerare il DS un Datore di Lavoro.

Quindi pare ragionevole consigliare ai DS di limitarsi a svolgere il proprio compito di individuare e valutare i rischi e, successivamente all'attivazione di misure preventive e protettive temporanee, di inviare la segnalazione all'ente proprietario con richiesta di ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza, evitando di mettersi nella situazione di non poter dimostrare che non aveva il potere di spesa.

Non si omette di notare come vari e ragguardevoli pareri siano stati espressi a favore degli Enti proprietari, primo fra tutti quello dell'ing. Mannelli dell'ISPESL che nella Circolare ISPESL n. 2702 del 05-07-2007 di chiarimento applicativo del DPR 462/01 richiamò quanto già espresso dall'ISPESL nella circolare prot. 6375 del 09.07.2003:

<<In considerazione della già citata identificazione come datore di lavoro della figura del capo d'istituto, ai sensi del DM 21/06/96, si ritiene che la richiesta di verifica periodica di cui al DPR 462/01, spetti al capo d'istituto, in qualità di datore di lavoro, in quanto una sua richiesta di intervento di manutenzione all'Ente Locale competente (Comuni e Province) non lo esonera di un preciso obbligo legislativo.

Inoltre, come stabilito nel comma 1 dell'art.4 del D.P.R. 462/01, l'obbligo si considera assolto solo dopo aver sottoposto l'impianto a verifica da parte delle ASL o ARPA o ORGANISMI già INDIVIDUATI DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' produttive, e non solo con la richiesta formale di verifica.>>.

Ma il resoconto di un tavolo tecnico sulle "Competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici" tenutosi il 15-10-2007 presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.T.C. "F.S.Nitti" di Potenza, durante il quale proprio l'ing. Mannelli, Direttore della sede regionale I.S.P.E.S.L. di Basilicata; insieme agli altri partecipanti sottoscrisse il parere seguente:

² Ora denominate "scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado".

³ In realtà secondo chi scrive anche tale attività è imputabile all'Ente Proprietario, in quanto è tale ente che ha commissionato e fatto realizzare l'impianto, e solo a chiusura e collaudo dei lavori tale impianto viene consegnato al DS.

⁴ Inoltre varie sentenze della Corte di cassazione si sono pronunciate in merito, mettendo in stretta connessione la responsabilità con il potere di spesa e l'autonomia di intervento per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

<<Il D.L.vo 626/94⁵ individua esplicitamente nel Dirigente scolastico il ruolo di Datore di lavoro. Al Datore di lavoro competono, di norma, gli obblighi della denuncia e delle verifiche periodiche dell'impianto di terra ex DPR 462/91, obblighi entrambi presidiati da sanzioni penali. E' pacifico inoltre che, qualora l'impianto di terra a servizio di un luogo di lavoro sia di proprietà di terzi e non invece del Datore di lavoro, la responsabilità della sicurezza dell'impianto elettrico resti comunque in capo al predetto Datore di lavoro, se ed in quanto il medesimo pone l'impianto a servizio della propria attività produttiva. In tal senso, nella generalità dei casi, spetta al Datore di lavoro, e non all'effettivo proprietario, l'onere di denunciare e far sottoporre a verifica l'impianto di terra.

Ciò premesso, tuttavia, è ben noto che nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, la normativa vigente introduce delle puntuali eccezioni che contraddicono il principio dianzi enunciato.

L'art.4 c.12 del D.L.vo626/94 infatti testualmente recita "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Tra gli obblighi necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici devono logicamente includersi gli obblighi relativi alle denunce ed alle verifiche periodiche degli impianti, poiché anche la realizzazione e la manutenzione degli impianti (oltre che dei locali e degli edifici) sono affidati dalla legge alla cura degli Enti locali (si veda, in proposito, l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23).

E' inoltre un dato di fatto che fino ad oggi, per le strutture scolastiche, le denunce degli impianti di terra presenti negli archivi delle ASL sono tutte state eseguite dalle amministrazioni degli Enti proprietari: Comuni e Province. Si ricordano inoltre casi di omissioni dei predetti obblighi, in cui sono stati denunciati e condannati responsabili di uffici tecnici comunali.

Ciò nonostante, si ritiene comunque utile ed opportuno, anche ai sensi del secondo capoverso dell'art.4 c.12 del D.L.vo626/94 sopra riportato, che ogni Dirigente Scolastico, nel corretto espletamento della propria funzione di garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori a lui subordinati, possa e debba chiedere per iscritto all'Ente locale incaricato della manutenzione degli impianti (non solo di terra) sottoposti dalla legge agli obblighi di denuncia e verifica periodica, se tali obblighi siano stati adempiuti, esigendo copia della documentazione che ne attesti l'avvenuto adempimento. In caso di ragionevole dubbio circa l'avvenuto rispetto di tali obblighi, il Dirigente scolastico, sentito anche il R.S.P.P., dovrà valutare la possibilità di sospendere l'utilizzo degli impianti interessati, o di adottare ogni altra misura idonea ad eliminare o contenere il rischio (v. art.5 del Decreto del Ministero della P.I. 29/9/1998 n.382).>>

Quindi, qualora i consulenti tecnici del dirigente del settore edilizia scolastica della Provincia si fossero appellati a quanto l'ISPESL aveva espresso nella circolare prot. n. 6375 del 09.07.2003, richiamata dall'ing. Mannelli nella circolare prot. n. 2702 del 05-07-2007, varrebbe la pena di ricordare loro che qualche mese dopo lo stesso ing. Mannelli sottoscrisse una sostanziale ricusa della responsabilità dei dirigenti scolastici nell'effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra.

Pertanto, lo scrivente suggerisce ai Dirigenti scolastici di rispondere al mittente⁶ nei seguenti termini:

⁵ Allora era in vigore il D.Lgs.626/94, poi sostituito dall'attuale D.Lgs.81/08.

⁶ All'assessore all'istruzione, Edilizia Scolastica, Patrimonio della Provincia di Torino Umberto D'OTTAVIO – Via Maria Vittoria n.12 – 10123 Torino

Al Dirigente del Servizio Gestione Manutenzione Edilizia Scolastica Enrico Bruno MARZILLI – C.so Inghilterra n.7 – 10138 Torino

E per conoscenza: al direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Francesco de SANTIS – Via Pietro Micca n.20 – 10122 Torino

“A seguito della nota prot. 181514 del 28.02.2011 in cui Dirigente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Torino avvisa che la Provincia non effettuerà più la verifica periodica degli impianti di terra, il sottoscritto Dirigente scolastico chiede alla Provincia di continuare a provvedere alle verifiche periodiche in oggetto, così come gli altri Enti proprietari stanno facendo per gli edifici delle scuole del primo settore, in quanto nonostante il riferimento del D.P.R. 462 agli obblighi del Datore di Lavoro, nel caso degli edifici scolastici vigono degli specifici riferimenti normativi che individuano in modo chiaro la responsabilità dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico non solo nella sua edificazione a norma ma anche nel mantenimento delle sue componenti edilizie e impiantistiche:

- *D.Lgs. 81/08, art.18, comma 3*
- *Legge 11/01/96, n. 23, art.3.*
- *Circolare n. 119 del 29 aprile 1999 attuativa del D.M. n. 382/1998, punto G) “Rapporti con gli enti locali”*

Inoltre il sottoscritto Dirigente Scolastico, nel corretto espletamento della propria funzione di garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori a lui subordinati, chiede formalmente a codesto Ente locale di:

- 1. provvedere alle seguenti verifiche periodiche previste dal D.P.R.462/01: - impianti elettrici di messa a terra - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione*
- 2. inviare copia dell’esito delle verifiche previste dal D.P.R.*
- 3. Inviare copia aggiornata allo stato attuale della documentazione tecnica dell’impianto elettrico ai sensi della Norma CEI 0-2 - "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici":*
 - *Relazione tecnica;*
 - *Valutazione del rischio dovuto al fulmine;*
 - *Calcoli illuminotecnici;*
 - *Schemi elettrici;*
 - *Disegni di installazione topografici*
 - *Tabelle di calcolo e dimensionamento*
 - *Particolari costruttivi, ecc.*

Il sottoscritto conclude informando che in caso di ragionevole dubbio circa l’avvenuto rispetto di tali obblighi e richieste, sentito anche il R.S.P.P., valuterà la possibilità di sospendere l’utilizzo degli impianti interessati, o di adottare ogni altra misura idonea ad eliminare o contenere il rischio (v. art.5 del Decreto del Ministero della P.I. 29/9/1998 n.382)”.

Data e firma del Dirigente scolastico.

“CLIMA CONFLITTUALE NELLA SCUOLA: SI PUO’ MIGLIORARE, E COME?”

Convegno - Liceo Classico “M. D’Azeglio”, Via Parini 8, TORINO, 12 aprile 2011 h. 14-18

Il tema del convegno riguarda l’analisi e riflessione sull’attuale situazione nella scuola, sempre più attraversata da dissidi e microconflittualità diffuse a tutti i livelli: tra colleghi, DS, insegnanti, operatori, alunni, genitori..., per tentare di individuare alcuni punti chiave per poter ripartire verso soluzioni più mediative e creare una diversa cultura. Questa occasione di confronto è volta alla ricerca di nuove soluzioni e strategie, in grado di creare un “valore aggiunto” al conflitto, per disegnare un futuro diverso per gli “addetti” ai lavori e soprattutto per le nuove generazioni in formazione. Gli esperti al tavolo apriranno una riflessione in merito, da diverse angolature, che sarà successivamente declinata nei gruppi di lavoro a cui i partecipanti potranno iscriversi nel corso della suddetta giornata. Il convegno prevede i seguenti interventi:

- **Introduzione del problema (DS Mario Perrini)**
- **Trattazione del tema “conflitto” nei suoi significati, modalità di gestione, possibilità di soluzioni verso un paradigma diverso, nell’ottica della Mediazione (DS Valeria Valenti)**

- Tipologie conflittuali più diffuse nell'ambiente scolastico dal punto di vista quali-quantitativo e storico, con uno sguardo verso il futuro (dott. Antonino Meduri e Gianluca Lombardo)
- Dall'analisi della casistica attuale in gestione ai D.T. verso soluzioni di prevenzione (DT Silvana Mosca)
- Le possibilità di prevenzione del conflitto nella scuola (DS Nicola Puttilli)
- I rischi per il DS del "non intervento" nel caso di conflitti: possibilità e regole della normativa (avv. Giuseppe Pennisi)
- Tavola rotonda con rappresentanti dei Sindacati della Scuola per confrontare le diverse ipotesi di lavoro e soluzioni per "educare al conflitto"

Il convegno è organizzato dall'ANP, in collaborazione con l'ANDIS.

Inviare la prenotazione a: v.valenti@fastwebnet.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE

“PROFESSIONE DOCENTE: VALUTAZIONE E CARRIERA, QUALI PROSPETTIVE?”

BIELLA, giovedì 7 aprile 2011, ore 15:00, Scuola Media, via Addis Abeba 37

FOSSANO, martedì 3 maggio 2011, ore 15.00, IIS “Vallauri”, Via San Michele, 68

Temi delle relazioni:

- breve esame della situazione internazionale sul reclutamento dei docenti
- sintesi delle aspettative emerse dalle ricerche nazionali ed internazionali
- aspetti innovativi dell'agire professionale e nuove responsabilità
- la questione della valutazione delle prestazioni
- la carriera secondo Anp
- il DPCM sulla premialità
- la sperimentazione MIUR di valutazione di docenti e scuole

Relatore: Luisa Anna Maria Giordani, ANP - Alte Professionalità

Anp invita i **docenti** e i **dirigenti** delle scuole di ogni ordine e grado a parteciparvi. Sarà rilasciato regolare **attestato**, valido ai fini dell'esonero dal servizio scolastico.

Per motivi organizzativi si prega di **compilare ed inviare il modulo di preadesione scaricabile dal sito Anp**. I **materiali** utilizzati nel seminario saranno resi disponibili sulle **community** di Anp (<http://anp-community.ning.com>)

LA PAGINA DEI DOCENTI

Proseguiamo con l'iniziativa voluta dal Direttivo regionale Anp di riservare su questo “Notiziario” una pagina dedicata ai docenti.

Li sollecitiamo ancora a collaborare con articoli, note, appunti per rendere queste pagine più vive e aderenti alle loro aspettative.

Le collaborazioni vanno inviate all'indirizzo e-mail della redazione del “Notiziario”: anppiemonte@virgilio.it

Qui di seguito alcune informazioni che possono interessare i docenti:

1) “Le nuove modalità della formazione iniziale degli insegnanti ed i percorsi didattici ad essa finalizzati”

Il Seminario verterà sul contenuto e sulle prospettive di attuazione del regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” (D.M. 249/2010). Esso è destinato ai DS e ai loro collaboratori e si terrà il 5 aprile 2011, ore 10.00-13.00, c/o Centro Congressi Regione Piemonte di Torino, corso Stati Uniti 23. L'iscrizione al seminario dovrà avvenire mediante compilazione on-line della “Scheda di adesione

seminario 5 aprile 2011”, rinvenibile all’indirizzo: <http://www.usrpiemonte.it> nella sezione “monitoraggi” (Vedi CR 126 del 30/03/2011).

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti e DSGA) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 14 aprile 2011 ore 14.30-18.00.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **11 aprile, 9 maggio 2011**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti sati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, 331.34.83.645, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail cortese@libero.it

Patrizia Ferrero, 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it

Giorgio Marino, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, 349.32.27.953, 331.22.96.983, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Andrea Piazza, tel. 320.08.41.471, e-mail scuola001@yahoo.it

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valenti Valeria, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti